

467.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 — Articolo 10 ed emendamenti)	12
Missioni valedoli nella seduta del 20 gennaio 1999	3	(Sezione 7 — Articolo 11 ed emendamenti)	13, 14
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 8 — Articolo 12 ed emendamenti)	14, 15
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 9 — Articolo 13 ed emendamenti)	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 10 — Articolo 14 ed emendamenti)	18, 19
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 11 — Articolo 15 ed articoli aggiuntivi)	19
Progetti di legge nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707 ...	6	(Sezione 12 — Articolo 16 ed emendamento)	20
(Sezione 1 — Articolo 5)	7	(Sezione 13 — Articolo 17 ed emendamenti)	20
(Sezione 2 — Articolo 6)	7	(Sezione 14 — Articolo 18, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) ...	21
(Sezione 3 — Articolo 7 ed emendamento) .	8	(Sezione 15 — Articolo 19 ed articoli aggiuntivi)	21
(Sezione 4 — Articolo 8, emendamenti e subemendamenti)	8, 9	(Sezione 16 — Articolo 20 ed emendamento)	22
(Sezione 5 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	10	(Sezione 17 — Articolo 21 ed emendamento)	22, 23
		Proposte di legge nn. 646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186	24
		(Sezione 1 — Articolo 1 ed articolo aggiuntivo)	24
		(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	24, 25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	26	Interpellanze e interrogazioni	42
(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	28, 29	(Sezione 1 — Offerte di snack sui treni Eurostar)	42
Interrogazioni a risposta immediata	38	(Sezione 2 — Disposizioni per il passaggio di autoveicoli per il trasporto merci in territorio austriaco)	42
(Sezione 1 — Abolizione della leva obbligatoria ed istituzione della leva professionale)	38	(Sezione 3 — Abolizione della dichiarazione congiunta dei redditi)	42
(Sezione 2 — Misure per contrastare la criminalità)	38	(Sezione 4 — Trattamento fiscale del servizio bar delle associazioni senza fini di lucro) .	44
(Sezione 3 — Sequestro di verbali del consiglio regionale della Campania da parte della DIGOS)	39	(Sezione 5 — Intervento del capo della segreteria del ministro delle finanze in riunioni sulla gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche)	45
(Sezione 4 — Attuazione della legge di riforma delle locazioni)	39	(Sezione 6 — Tassazione degli utili della Philip Morris)	46
(Sezione 5 — Riforma del CONI)	40	(Sezione 7 — Malfunzionamento dell'ufficio IVA di Catania)	47
(Sezione 6 — Ristrutturazione delle stazioni ferroviarie)	41		
(Sezione 7 — Vicenda del leader del PKK Ocalan)	41		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 gennaio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TOSOLINI: « Norme in materia di vincolo operativo dell'esercizio aeroportuale di Malpensa 2000 » (5568);

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di commercializzazione ed uso di materiale pirotecnico » (5569);

MOLINARI: « Modifiche all'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di contratti con il personale impiegato per la documentazione degli atti » (5570);

SUSINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5571);

NOCERA: « Estensione delle provvidenze sui beni culturali previste dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, ai beni archeologici dell'Agro Nocerino » (5572).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5554, d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO, ha assunto il seguente titolo: « Norme sulla regolamentazione e sul sostegno dell'attività politica » (5554).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono definiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA: « Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage » (5291) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

VELTRI ed altri: « Norme sulla disciplina dei partiti politici » (5553) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di

acquisizioni di dichiarazioni di coimputati e testimoni » (5433) *Parere della I Commissione*;

PECORELLA: « Disposizioni in materia di difesa d'ufficio » (5476) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

PECORELLA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio » (5477) *Parere delle Commissioni I, III e V*;

ALOI e COLOSIMO: « Istituzione in Petilia Policastro di una sezione staccata del tribunale di Crotona » (5499) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

VI Commissione (Finanze):

BUTTI ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di ristorazione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (5466) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

SUSINI ed altri: « Disposizioni concernenti l'attività degli spedizionieri doganali » (5481) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV*;

VII Commissione (Cultura):

MUSSI ed altri: « Concessione di un contributo al comune di Ancona per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Teatro delle Muse » (5483) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

RADICE ed altri: « Disposizioni per la viabilità in concessione » (5435) *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

IX Commissione (Trasporti):

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, ed al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recanti interventi in favore dell'autotrasporto » (5527) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI e XIV;

X Commissione (Attività produttive):

LABATE ed altri: « Disciplina del franchising » (5464) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV*;

VOLONTÈ e MANZIONE: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981 n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (5497) *Parere delle Commissioni I, XIII e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

TATTARINI ed altri: « Nuove norme in materia di produzione lattiero-casearia » (5002) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare, per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 18 gennaio 1999, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 11 dicembre 1998 dal prefetto di Milano nei confronti del personale addetto alla circolazione dei treni, della divisione infrastruttura — ex compartimento di Milano — della società Ferrovie dello Stato S.p.A., per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, FISAFS-CISAL dalle ore 21,00 di sabato 12 dicembre alle ore 21,00 di domenica 13 dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione da ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la relazione sullo stato del personale di leva e di ferma di leva prolungata e la relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relative all'anno 1997 (doc. XXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1998 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 1999 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707).

(A.C. 411 – sezione 1)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquantomila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideeterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedenti. ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000 ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 411 – sezione 2)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – (Notificazione degli atti) — 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del

giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni ».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

(A.C. 411 — sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis — (*Deposito di atti e dichiarazioni*). — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di ogni ufficio giudiziario anche presso la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da ogni ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito e inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al capoverso articolo 13-bis, sostituire le parole da ogni ufficio fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti.

7. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace, sono immessi, nei limiti degli organici previsti e tramite distinti concorsi per soli titoli esclusivamente loro riservati, nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di

corte d'appello di appartenenza ed inquadrati nella terza o quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite di età.

2. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 6 (NUOVA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

0. 8. 6. 2. La Commissione.

Al comma 5, alla fine, sostituire la parola: comune con la seguente: circondario.

0. 8. 6. 1. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e dal giudice di pace alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati, nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 448 del 1998.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui ai commi precedenti sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

5. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso comune.

8. 6. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace con le seguenti: presso gli uffici del conciliatore alla data della loro soppressione o presso gli uffici del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 1. Casinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

8. 2. Gazzilli, Marotta, Saponara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria attualmente addetto all'ufficio del conciliatore è

assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario.

8. 3. Manzione, Miraglia del Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario.

* **8. 4.** Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel medesimo circondario.

* **8. 5. (ex 3. 1.)** Leone, Gazzilli.

(A.C. 411 — sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 9.

1. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 162-bis (Oblazione nei reati puniti con pene alternative). — Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero

della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonché dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino dall'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Marotta.

Al capoverso articolo 162-bis, comma 1, dopo la parola: pecuniarie aggiungere le seguenti: e nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 162-bis con la seguente: Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con la sola pena della multa.

9. 5. Marotta.

Al capoverso articolo 162-bis, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'oblazione non è ammessa in ordine ai delitti perseguibili a querela della persona offesa, la quale manifesti il suo

dissenso; al riguardo il giudice dispone che la domanda di oblazione sia comunicata al querelante, concedendo allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, per la manifestazione dell'eventuale dissenso.

1-ter. L'oblazione non è altresì ammessa in ordine ai delitti di cui agli articoli 328, 348, 364, 366, 515, 517, 558, 590, ultimo comma, seconda parte, e 593 del codice penale.

9. 2. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 162-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'oblazione non è altresì ammessa in ordine ai delitti di cui agli articoli 328, 348, 364, 366, 388, primo, secondo e quinto comma, 515, 517, 558, 570, primo comma, 590, commi 2, 3 e 5, 593, 595, comma 3, 616, comma 1, 621, 622 e 641 del codice penale.

9. 3. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 162-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

9. 4. Marotta.

Al capoverso dell'articolo 162-bis, aggiungere in fine, il seguente comma:

5-bis. In caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.

9. 8. La Commissione.

Al capoverso articolo 162-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In caso di derubricazione della originaria imputazione, qualora questa

non fosse oblazionabile, l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'oblazione, sempre che la stessa sia consentita.

9. 6. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Dopo il capoverso articolo 162-bis del codice penale, aggiungere in fine il seguente capoverso:

ART. 162-ter. — (Oblazione nei delitti puniti con la sola pena della multa o con la pena alternativa della multa o della reclusione). — Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o questa in alternativa alla pena della reclusione, esclusi quelli punibili a querela della persona offesa, anche nel caso in cui essi, per il concorso di particolari circostanze e modalità del fatto, siano dichiarati perseguibili di ufficio, la persona cui il delitto è addebitato può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto medesimo, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione, va depositata la somma corrispondente alla metà del massimo della multa.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 162-bis.

9. 7. Marotta, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

ART. 62-ter. — Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 del codice penale, il giudice diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il 65° anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri

1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133 del codice penale.

9. 01. Donato Bruno, Giuliano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

“n. 7) l'aver superato il 65° anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo”.

9. 02. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 163 — *(Sospensione condizionale della pena)*. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena pecuniaria rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 163 *(sospensione condizionale della pena)*.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi."

10. 3. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 163.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che la pena detentiva e la pena pecuniaria rimangano sospese per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni 18 o da persona che abbia compiuto gli anni 70 la sospensione prevista nei due commi precedenti può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente od una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni o si infligga la sola pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.

10. 2. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 - sezione 7)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) — Chiunque pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

Al capoverso, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.

11. 2. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso sostituire le parole da: con l'arresto fino a: milioni con le seguenti: con l'arresto fino a tre anni.

11. 3. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso, sostituire le parole: da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni con le seguenti: da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.

11. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 8)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « e procede alle indagini preliminari per reati di competenza, ai sensi della sezione III del capo II del titolo

I del libro primo, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni ».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-quater. — (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero). 1. La persona sottoposta alle indagini, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero, se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Del deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina, con decreto motivato, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. Avverso il decreto

emesso ai sensi del presente comma dal procuratore generale presso la corte d'appello, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione di cui al comma 3 o della designazione di cui al comma 4 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli atti sono inutilizzabili se compiuti dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1 senza che il pubblico ministero abbia disposto la trasmissione degli atti o abbia rigettato la richiesta.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

Dopo l'articolo 22 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 22-bis (*Incompetenza eccepita dalla persona sottoposta ad indagini*)

1. Nel corso delle indagini preliminari la persona sottoposta ad indagini può sollevare eccezione di incompetenza con istanza motivata depositata nella segreteria del pubblico ministero.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il pubblico ministero trasmette senza ri-

tardo al giudice copia degli atti delle indagini preliminari unitamente all'istanza e al proprio parere:

3. Se l'indagato non ha ricevuto l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 369 e sussiste uno degli impedimenti alla comunicazione delle iscrizioni del registro previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 335, il pubblico ministero dichiara non luogo a provvedere sull'istanza in quanto non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.

4. Il giudice se riconosce la propria incompetenza pronuncia sentenza con la quale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, altrimenti pronuncia ordinanza con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

5. Copia dell'ordinanza è depositata nella cancelleria del giudice. Nella copia depositata il giudice omette i riferimenti agli atti delle indagini preliminari coperti da segreto.

6. Contro l'ordinanza che respinge l'eccezione di incompetenza la persona sottoposta ad indagini può proporre ricorso per Cassazione.

7. L'eccezione di incompetenza già respinta non può essere riproposta, a pena di inammissibilità, se non è fondata su elementi nuovi e diversi.

12. 2. Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

L'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 54 c.p.p. (*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*).

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello e della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa di reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

3-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri.

12. 3. Donato Bruno, Giuliano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero, a cui pervenga notizia di reato, procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistano presupposti per la richiesta di archiviazione, entro i limiti

della competenza del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le sue funzioni."

12. 4. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al comma 1, dopo le parole: alle indagini preliminari inserire le seguenti: ed esercita l'azione penale.

12. 12. La Commissione.

Al comma 2 dopo le parole: una sola volta, aggiungere: salvo che sia fondata su elementi nuovi e diversi.

12. 5. bis. La Commissione.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 2, sopprimere le parole: che può essere presentata una sola volta.

12. 5. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla persona offesa dal reato.

12. 6. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assunte le necessarie informazioni con le seguenti: acquisiti gli atti.

12. 7. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: assunte aggiungere le seguenti: senza ritardo.

12. 13. La Commissione.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: necessarie informazioni aggiungere le seguenti: entro dieci giorni dalla presentazione.

12. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: dal procuratore generale, sopprimere le parole: presso la corte d'appello.

12. 11. La Commissione.

Al capoverso articolo 54-quater sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma secondo, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del Pubblico ministero.

12. 10. La Commissione.

(Nuova formulazione)

Al capoverso articolo 54-quater, comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

12. 8. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 9)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero).* — 1. La richiesta di cui all'articolo 54-quater, comma 4, del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero).

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di que-

sto ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati, all'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

5-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero precedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero precedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero precedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

13. 1. Donato Bruno, Giuliano.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole: può richiedere, ove lo ritenga necessario *con le seguenti:* richiede.

13. 2. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

(A.C. 411 – sezione 10)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DIFENSORE

ART. 14.

1. All'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ».

3. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle

cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688 del codice di procedura civile, secondo comma;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato

a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 2. Pecorella, Donato Bruno.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

14. 1. Pecorella, Donato Bruno

(A.C. 411 — sezione 11)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « dal difensore o da altra persona abilitata ».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1 ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente

comma: «È sempre disposta la riproduzione fonografica e audiovisiva dei colloqui investigativi e degli interrogatori di indagati e di imputati di reato connesso in stato di detenzione.

15. 01. Carmelo Carrara, Manzione.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 136 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per ogni dichiarazione è indicato se l'assunzione dell'atto è stata preceduta o meno da attività documentata.»

15. 02. Carmelo Carrara, Manzione.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 2 della presente legge si applica anche alle procure conferite prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

15. 03. Saraceni.

(A.C. 411 — sezione 12)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA
DETENZIONE

ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo casi di particolare gravità.

16. 1. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 17.

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimerlo.

* **17. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

17. 3. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 14)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Pecorella, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 2. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 18.2, al capoverso ART. 328-bis, sostituire le parole da: ad uno fino alla fine del comma con le seguenti: davanti a un giudice dell'ufficio delle indagini preliminari diverso dal giudice che ha svolto le indagini.

0. 18. 2. 1. Vito, Pecorella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 328-bis. (*Giudice dell'udienza preliminare*).

1. L'udienza preliminare si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, che non svolga funzione di giudice per le indagini preliminari.

18. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 15)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il pubblico ministero richiede l'incidente probatorio immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque entro i successivi 30 giorni”.

19. 01. Pecorella, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 393, comma 2-bis, sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 392, comma 1-bis”.

19. 02. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 16)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

CHIUSURA DELLE INDAGINI
PRELIMINARI

ART. 20.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio »;

b) al comma 2, le parole: « rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « giudizio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) la richiesta di giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375.

20. 1. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 17)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415 (*Reato commesso da persone ignote*). 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato

sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglierla richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Al comma 1, capoverso articolo 415, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in quanto applicabili

21. 1. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI, DI ORIO ED ALTRI, MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186)

(A.C. 646 - sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Possono e devono essere prelevati, espianati e trapiantati solamente tessuti e organi sani, appartenenti a soggetti umani sani.

2. Non possono essere prelevati, espianati e trapiantati tessuti e organi di donatori che in vita siano stati riconosciuti e diagnosticati come portatori di malattie infettive e tumorali di qualsiasi tipo.

3. Non possono essere prelevati ed espianati a fini di trapianto, tessuti e organi di donatori riconosciuti o dichiarati tossicodipendenti.

1. 03. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu.

(A.C. 646 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 7, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti;

d) il valore solidaristico della donazione di organi e di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 9 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 11, adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sentito il Centro nazionale per i trapianti.

2. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche,

2. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: le scuole *aggiungere la seguente:* superiori.

2. 2. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: associazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* dei donatori di organi e degli obiettori alla donazione rappresentante paritariamente.

2. 3. Valpiana, Carlesi.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: associazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* dei donatori di organi e degli obiettori alla donazione.

2. 4. Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la conoscenza delle nuove possibilità terapeutiche dei malati con lesioni encefaliche.

2. 6. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: possibilità terapeutiche *aggiungere le seguenti:* e problematiche scientifiche.

2. 7. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 8.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 5.** Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati.

2. 10. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dal 1999, dei quali 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e 200 milioni per l'attuazione del comma 2.

2. 11. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti.

ART. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti).

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. Prima di procedere al prelievo di organi e di tessuti da un soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, i medici delle strutture di cui all'articolo 12 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli

maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: previo accertamento della morte aggiungere la seguente: clinica.

3. 3. Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietato il prelievo effettuato sui seguenti soggetti sociali deboli:

- a) dai minori di anni 18;
- b) dai malformati;
- c) dagli handicappati;
- d) dagli anencefalici;
- e) dai feti, a seguito di aborto naturale o provocato;
- f) da donne gravide;
- g) dai carcerati;
- h) dai militari;
- i) dai dementi;
- j) dai suicidi.

3. 17. Bianchi Clerici.

Al comma 2 sostituire le parole da: Prima di procedere sino a: 29 dicembre 1993, n.578 con le seguenti: All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29

dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. 18. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sostituire le parole: un soggetto *con le seguenti:* una persona.

3. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla natura e sulle circostanze del prelievo *con le seguenti:* sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando diagnosi e prognosi, l'intenzione di accertare la morte cerebrale, l'inizio dell'accertamento, le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco.

3. 4. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: al rappresentante legale *con le seguenti:* , in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti.

3. 5. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: o persona delegata.

3. 21. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o al difensore civico.

3. 2. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso tempo i medici delle strutture di cui all'articolo 12 sono tenuti ad informare per iscritto i familiari o il rappresentante legale del soggetto potenziale donatore sul loro diritto di oppo-

sizione autonoma o di presentazione della documentazione comprovante l'opposizione del malato, di cui al comma 4 dell'articolo 4.

3. 19. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se non individuati i familiari del potenziale donatore la struttura ospitante attiva immediatamente la ricerca degli stessi.

3. 20. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le indagini sui caratteri immunogenetici e i test strumentali per la valutazione degli organi del potenziale donatore, vanno eseguite dopo l'accertamento e la dichiarazione di morte cerebrale da parte del Collegio medico preposto.

3. 8. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il prelievo dall'encefalo, di tessuti cerebrali, di gonadi e degli organi della sfera genitale e della procreazione.

3. 22. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, dopo la parola: gonadi *aggiungere le seguenti:* di tessuti cerebrali.

3. 11. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il riscontro diagnostico e l'autopsia medico-legale si eseguono su cadavere a norma della legge n. 83 del 1961, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e circolare esplicativa n. 21 del 1993. Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrale per 24/48 ore.

3-ter. Si fa eccezione per coloro che hanno dichiarato esplicitamente la volontà di donare organi, per i quali l'autopsia medico-legale e il riscontro diagnostico, eventualmente possono essere eseguiti parallelamente alle operazioni di prelievo, se nulla osta da parte del magistrato.

3. 10. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato il prelievo dai feti a seguito di aborto naturale o provocato.

3. 9. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato interrompere le misure rianimatorie nonché le cure sui non donatori che abbiano espresso opposizione in vita o i cui parenti si oppongano.

3. 26. Bianchi Clerici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori.

* **3. 27.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori.

* **3. 15.** Carlesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo a scopo di trapianti dai non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico.

3. 13. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato usare procedimenti atti a procurare lo sviluppo dell'embrione

umano fino alla possibilità di ottenere un organo trapiantabile e creare così le banche degli organi.

3. 14. Conti, Carlesi.

(A.C. 646 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione).

1. Entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 5 i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Per i soggetti non aventi la capacità di agire la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è espressa dal rappresentante legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo medesimo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6 risulti che il soggetto non abbia espresso alcuna dichiarazione;

c) nei casi in cui il cadavere sia sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *morte uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale presentino una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte della quale siano in possesso.

5. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di or-

gani e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. I cittadini donatori saranno forniti dalla azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.

4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, di cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.

4. 32. Galli, Fongaro.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità,

al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia in corso l'accertamento di morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia in corso l'accertamento di morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.

4. 31. Cè, Bianchi Clerici.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cel-

lule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Gli uffici delle aziende sanitarie locali provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura "Sì-D" (donatore) o No-D (non donatore) sulla tessera sanitaria. È data facoltà al cittadino di far apporre la suddetta dicitura su altro documento di identità.

2. Per i minori di anni sedici e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici delle aziende sanitarie locali sono tenuti a notificare nelle forme di legge ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1 del presente articolo. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, dandone comunicazione al proprio medico curante, il quale provvederà ad informarne gli uffici delle aziende sanitarie locali, oppure direttamente agli uffici di cui sopra, richiedendo contestualmente di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione. Analogo avviso deve essere dato dai medici del servizio sanitario nazionale ai propri assistiti.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici delle aziende sanitarie locali trasmettono i dati tempestivamente, in via telematica, al centro nazionale di riferimento e questo, a sua volta, è collegato con i centri di rianimazione.

8. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta dell'interessato o del rappresentante legale, che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

4. 47. Burani Procaccini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 e successivamente al raggiungimento della maggiore età, tutti i cittadini italiani che hanno la capacità di agire sono considerati a tutti gli effetti favorevoli in ordine alla volontà di donare organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto terapeutico.

2. Tutti i cittadini italiani che sono contrari alla donazione dopo la morte dei propri organi o tessuti possono recarsi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune ovvero presso il distretto sanitario di base di appartenenza per manifestare la propria obiezione totale ovvero parziale, limitata cioè ad alcuni organi, alla donazione stessa.

3. Gli uffici anagrafici dei comuni e gli uffici del distretto sanitario di base sono tenuti alla immediata reciproca comunicazione in ordine alla dichiarazione di obiezione alla donazione ricevuta ai sensi del comma 2. Essi sono altresì tenuti ad annotare in modo indelebile tale dichiarazione accanto al nome del dichiarante. Su richiesta del dichiarante gli uffici abilitati alla raccolta di tali dichiarazioni possono

annotare sui documenti personali dei cittadini la posizione favorevole o contraria dei cittadini stessi in ordine alla donazione dei propri organi o tessuti.

4. Gli uffici di cui al comma 3, se interpellati da medici ospedalieri abilitati all'espianto di organo, sono tenuti, in caso di richiesta, a rendere nota ai medici richiedenti la volontà favorevole o contraria alla donazione degli organi dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 578 del 1993. A tale scopo i sindaci sono tenuti a predisporre i relativi servizi in modo da poter sempre rispondere in modo tempestivo a tale eventuale richiesta.

5. È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al comma 3 risulti che il soggetto avente la capacità di agire non abbia dichiarato la propria volontà contraria.

6. Il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* del soggetto defunto, o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di quest'ultimi, i genitori, devono essere immediatamente informati sulla necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e tessuti e possono, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria dal loro congiunto di cui siano in possesso.

7. Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da cadavere di soggetto che non aveva in vita la capacità di agire è consentito salvo che, previa informazione a chi aveva la rappresentanza legale ed entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 sia stata manifestata opposizione da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto.

8. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2 può essere espressa, revocata o

modificata dai soggetti che hanno la capacità di agire in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3.

9. Per i soggetti minori, in assenza di specifica dichiarazione contraria, l'espianto di organi e tessuti ai fini della donazione è consentito solo se vi è il parere favorevole dei genitori o di chi ne fa le veci.

10. I cittadini stranieri all'atto della richiesta di cittadinanza italiana sono informati a cura degli uffici anagrafici del comune ove presentano la domanda, della normativa vigente in merito alla donazione di organi e tessuti e sono tenuti, all'atto della consegna della richiesta di cittadinanza, a depositare la dichiarazione di volontà favorevole o contraria alla donazione di organi e tessuti. Non è consentito l'espianto di organi nel caso in cui detta dichiarazione non sia depositata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza dei cittadini di cui al presente comma.

4. 1. Saia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: e secondo le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.

4. 20. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: e secondo le modalità previsti *con le seguenti:* nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e.

4. 45. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: i cittadini sono tenuti a *con le seguenti:* tutti i cittadini italiani debbono.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: e sono informati che *fino alla fine del comma.*

4. 34. Conti, Porcu, Delmastro delle Vedove, Gramazio.

Al comma 1, sostituire le parole: i cittadini *con le seguenti:* tutti i cittadini italiani.

4. 60. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono tenuti a dichiarare *fino alla fine del comma con le seguenti:* e gli stranieri residenti maggiori di età che intendono divenire donatori di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte sono tenuti a dichiarare a propria volontà favorevole alla donazione.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

4. 5. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: a dichiarare *aggiungere le parole:* obbligatoriamente, previa informazione idonea del medico.

Conseguentemente, sopprimere dalle parole da: e sono informati *fino alla fine del periodo.*

4. 61. Conti, Gramazio.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 21.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 12.** Galletti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 57.** Carlesi.

Al comma 1, dopo le parole: successivamente alla morte *aggiungere la seguente:* cerebrale.

4. 22. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione sino alla fine del comma.

* **4. 471.** Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.

* **4. 13.** Galletti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.

* **4. 58.** Carlesi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.

* **4. 35.** Conti, Porcu, Gramazio, Del Mastro Delle Vedove.

Al comma 1, sostituire le parole da: e sono informati che fino alla fine del comma con le seguenti: i cittadini italiani che non dichiarano la loro volontà positiva o negativa in merito alla donazione di organi o tessuti, sono puniti con una multa di lire 1 milione.

4. 41. Conti.

Al comma 1, sostituire le parole da: la mancata dichiarazione sino alla fine del comma con le seguenti: qualora non esprimano alcuna volontà, sono considerati potenziali donatori d'organo e di tessuti.

4. 38. Conti, Carlesi, Porcu.

Al comma 1, sostituire la parola: assenso con la seguente: dissenso.

4. 48. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I cittadini stranieri all'atto della richiesta di cittadinanza italiana sono informati a cura degli uffici anagrafici del comune ove presentano la domanda, della normativa vigente in merito alla donazione di organi e tessuti e sono tenuti, all'atto della consegna della richiesta di cittadinanza, a depositare la dichiarazione di volontà favorevole o contraria alla donazione di organi e tessuti. Non è consentito l'espianto di organi nel caso in cui detta dichiarazione non sia depositata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza dei cittadini di cui al presente comma.

4. 2. Pisapia, Valpiana, Maura Cossutta, Saia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I cittadini per cui non risulta, con atto formale individuato dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge, che siano stati informati, sono considerati non donatori.

4. 23. Cè.

Sopprimere il comma 2.

4. 41. Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine al prelievo è manifestata dai genitori esercitanti la patria potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.

4. 7. Valpiana, Saia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine al prelievo è manifestata dai genitori esercitanti la patria potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà alla donazione di organi per i nati.

4. 6. Valpiana, Saia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i soggetti di minore età la dichiarazione di volontà favorevole in ordine al prelievo è espressa dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

4. 56. Carlesi, Conti.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: sui documenti sanitari personali con le seguenti: sui documenti personali e sui documenti sanitari personali.

4. 40. Conti, Porcu, Carlesi, Gramazio, Del Mastro delle Vedove.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso, i cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni richiesta di documenti personali o all'atto di esplicitazione di una modalità prevista dalla Costituzione, come elezioni o referendum.

4. 24. Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti minori, in assenza di specifica dichiarazione contraria, l'espianto di organi e tessuti ai fini della donazione è consentito solo se vi è il parere favorevole dei genitori o di chi ne fa le veci.

4. 3. Pisapia, Valpiana, Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. 8. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: e di tessuti.

4. 25. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte aggiungere le seguenti: cerebrale.

4. 26. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea

Al comma 3, sopprimere la lettera b) e conseguentemente sopprimere il comma 4.

4. 59. Carlesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **4. 9.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **4. 14.** Galletti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **4. 50.** Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **4. 36.** Conti, Carlesi, Gramazio.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo

6 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.

4. 65. (Ulteriore formulazione, presentata il 23 luglio 1998) La Commissione.

Al comma 3, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: ma che sia documentata l'avvenuta notifica di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a).

4. 46. Cè.

Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: dopo 24 ore dall'arresto cardio-circolatorio e limitatamente ai tessuti.

4. 53. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il riscontro diagnostico e l'autopsia medico-legale si eseguono su cadavere a norma della legge 83 del 1961, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 285 del 1990 e della circolare esplicativa n. 24 del 1993. Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali per 24/48 ore. Si fa eccezione per coloro che hanno dichiarato esplicitamente la volontà di donare organi, per i quali l'autopsia medico-legale e il riscontro diagnostico eventuali, possono essere eseguiti parallelamente alle operazioni di prelievo, se nulla osta da parte del magistrato.

4. 52. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

* **4. 10.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

* **4. 15.** Galletti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

* **4. 51.** Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:

È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico.

4. 39. Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il prelievo non è consentito qualora risulti che al soggetto non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti secondo le modalità e i termini definiti con il decreto di cui all'articolo 5 comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

4. 100. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

* **4. 11.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Sopprimere il comma 4.

* **4. 16.** Galletti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia

espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

4. 55. Carlesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della presente legge è mantenuto l'autonomo diritto di opposizione della famiglia di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977.

4. 54. Bianchi Clerici.

Al comma 4, sostituire le parole da: il coniuge non separato fino a: presentino una dichiarazione con le seguenti: non venga presentata una dichiarazione autografa.

4. 4. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 4, dopo le parole: i genitori aggiungere le seguenti: o in mancanza di fratelli o sorelle, o persona delegata se il malato è privo di parenti.

4. 27. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 4, sostituire le parole da: dichiarazione di volontà contraria sino alla fine del comma con le seguenti: testimonianza di volontà contraria al prelievo di tessuti o all'espianto d'organi del soggetto donatore di cui siano a conoscenza.

4. 37. Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nessun silenzio-assenso è configurabile nei confronti di chiunque laddove non risulti da alcuna registrazione che la

richiesta di esprimere la volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti successiva alla morte sia stata notificata al soggetto dal cui cadavere effettuare il prelievo.

4. 28. Garra.

Al comma 5, sostituire le parole da: reclusione fino a due anni fino alla fine del comma, con le seguenti: fino a cinque anni e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria.

4. 17. Galletti.

Al comma 5, dopo le parole: reclusione fino a due anni, con le seguenti: reclusione fino a dieci anni.

4. 29. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 5 sostituire le parole: reclusione fino a due anni con le seguenti: reclusione da tre fino a cinque anni.

4. 43. Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 5, sostituire la parola, ovunque ricorra: due, con la seguente: cinque.

4. 30. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 5 sostituire le parole: professione sanitaria fino a due anni con le seguenti: professione sanitaria fino a cinque anni.

4. 42. Conti, Delmastro delle Vedove, Carlesi, Porcu, Gramazio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. È vietato il prelievo dei tessuti e degli organi a scopo di trapianto ai cittadini stranieri, anche se residenti in Italia che

non abbiano fatta alcuna dichiarazione di volontà.

4. 44. Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È vietato l'espianto di organi dai bambini anencefali.

4. 18. Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di

esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come *referendum* o elezioni.

4. 01. Conti.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere l'articolo:

ART. 4-ter.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, come la religione musulmana, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo.

4. 02. Conti, Carlesi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 — Abolizione della leva obbligatoria ed istituzione della leva professionale)

MANZIONE, TASSONE, VOLONTÈ, BIOCCHI, SAVELLI, DI NARDO, FRONZUTI, ANGELONI e ACIERNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il mutato contesto politico-strategico internazionale ha chiamato l'Europa e l'Italia a nuove responsabilità non più limitate alla difesa delle proprie frontiere, ma estese alla partecipazione a missioni di pace finalizzate al mantenimento dell'ordine internazionale, della legalità, della stabilità e dello sviluppo democratico;

tali mutamenti hanno portato alla abolizione del servizio di leva obbligatorio in molti paesi occidentali il cui esercito è costituito da professionisti;

la leva professionale ha due obiettivi: costituire un esercito rapido, mobile, efficiente, adeguato ai compiti internazionali e di aree interne; porre solide prospettive per la tranquillità sociale di molti giovani e la tutela delle proprie aspirazioni;

quale sia la posizione del Governo in ordine alla necessità della rapida abolizione della leva obbligatoria e della istituzione del servizio militare volontario o professionale. (3-03260)

LECCESE, GARDIOL, CENTO e PAISAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha recentemente dichiarato che proporrà al Parla-

mento « una variante del modello di difesa, già in fase di rapida applicazione, che non potrà che avvenire in tempi medi di 3-4 anni, allo scopo di ottenere tempi più brevi per il passaggio all'esercito professionista » —:

se non ritenga che su un tema delicato come questo, dai riflessi politici, sociali, culturali e economici significativi, occorra una ampia discussione parlamentare e se sia in grado di anticiparne l'impatto numerico sul livello delle nostre forze armate e quello economico sul bilancio della difesa. (3-03253)

(Sezione 2 — Misure per contrastare la criminalità)

TESTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi gravi episodi di criminalità hanno determinato forti preoccupazioni nell'opinione pubblica ed una serie di manifestazioni, soprattutto nella città di Milano, del tutto legittime nella loro convocazione al di là del giudizio che se ne possa dare;

nel corso della manifestazione di domenica 17 gennaio 1999, convocata dalla Lega nord, si è però assistito a gravi episodi di intolleranza nei confronti delle forze dell'ordine, che sono state oggetto di lanci di uova e di vernice, e ad incitamenti ai manifestanti, durante il comizio finale, da parte di un deputato della Repubblica, a farsi giustizia da soli;

frasi come « e se ci diranno che siamo squadristi ce ne fregheremo, ben venga lo squadristo padano » non solo destano indignazione ma, soprattutto, rischiano di determinare nella città un clima che può solo favorire l'accentuarsi della violenza e quindi la criminalità;

questi episodi, dai quali successivamente i massimi esponenti della Lega nord hanno preso le distanze, sono ancora più la dimostrazione della necessità di un intervento serio ed articolato sulla questione della criminalità, che ha radici più profonde di quelle legate ai flussi immigratori nel nostro Paese e sulla quale bisognerebbe giungere ad una profonda unità tra cittadini ed istituzioni per riuscire a contrastarla seriamente, se non si vuole solo fare pura demagogia;

d'altra parte è da rimarcare che una presenza più fattiva delle forze dell'ordine nella città di Milano ha portato ad un notevole calo delle azioni criminali in quella città, a dimostrazione che in questa difficile battaglia è necessario coordinare l'azione repressiva su tutto il territorio nazionale —:

quali misure intenda prendere per impedire che « ronde e squadre padane », già in alcuni casi in opera nel recente passato, possano effettivamente essere costituite e, se del caso, quali misure intenda prendere per la loro repressione. (3-03256)

(Sezione 3 — Sequestro di verbali del consiglio regionale della Campania da parte della Digos)

MARTUSCIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

agenti della Digos, su mandato dell'autorità giudiziaria, si sono recati nella giornata di domenica 17 gennaio 1999 nella sede del Consiglio regionale della Campania per sequestrare i verbali della seduta del Consiglio stesso terminata poche ore prima, dopo che alcuni consiglieri regionali avevano contestato le decisioni

del presidente del Consiglio regionale in merito all'interpretazione dell'articolo 34 dello statuto della regione Campania;

l'articolo 122 della Costituzione prevede che « i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni » e il controllo di legittimità sugli atti della regione è affidato ai previsti organi di controllo —:

se non ritenga che l'iniziativa del sequestro degli atti e la rapidità con la quale si è realizzata — che hanno creato grave turbamento nell'attività politico-istituzionale del Consiglio regionale — possano aver influenzato le decisioni del Consiglio regionale della Campania in merito alla convocazione ed allo svolgimento della successiva seduta del Consiglio regionale stesso, che ha poi proceduto all'elezione della nuova Giunta regionale. (3-03257)

(Sezione 4 — Attuazione della legge di riforma delle locazioni)

FONGARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma delle locazioni, entrata in vigore lo scorso 30 dicembre 1998, prevede due canali di contrattazione: un canale con canone libero, ma con una durata minima della locazione di 4 anni più ulteriori 4 anni, e un canale, con contratti di durata più breve (3 anni più 2) ma stipulati in base ad un contratto-tipo;

ci vorranno parecchi mesi per la predisposizione del contratto-tipo e quindi - vista anche l'impossibilità di stipulare e registrare accordi transitori per regolarizzare questo periodo - tutte le locazioni in scadenza saranno rinnovate obbligatoriamente per una durata minima di 4 anni più 4 —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare urgentemente al fine di evitare questa grave discriminazione tra cittadini, che impedirà a decine (e forse

centinaia) di migliaia di proprietari ed inquilini di scegliere liberamente fra le due forme di contrattazione previste dalla legge n. 431/98. (3-03255)

(Sezione 5 – Riforma del CONI)

DE MURTAS e MORONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il dovuto commissariamento della Federazione italiana nuoto, i sospetti di irregolarità riguardanti altre federazioni sportive nazionali, gli scandali senza risposta del *doping*, le decine di comitati territoriali CONI sotto accusa, le innumerevoli vicende giudiziarie legate a vari aspetti quali gli impianti sportivi e le assunzioni irregolari, ispirano grande preoccupazione sul futuro del movimento sportivo italiano;

le dimissioni dell'ex presidente del CONI Mario Pescante sono state l'unica risposta all'esigenza di rinnovamento del CONI, richiesto da più parti dopo lo scandalo *doping*;

le elezioni di un nuovo presidente, indette per il 29 gennaio 1999, lascerebbero immutati i problemi dello sport italiano, attribuendo la fiducia per l'autoriforma del settore alla stessa classe politica che ha gestito fino ad oggi il CONI;

sarebbe invece opportuno che il Governo facesse valere i propri poteri decidendo il commissariamento dell'ente;

questa situazione rende assolutamente necessario procedere alla rapida approvazione delle leggi sul *doping* e sulle associazioni sportive dilettantistiche, nonché alla nomina di una commissione ministeriale incaricata della formulazione di una proposta di riforma del CONI che risponda alle mutate esigenze del mondo sportivo e ristabilisca la fiducia della società civile nei valori dello sport e nelle strutture che lo gestiscono —:

come ed in quali tempi intenda procedere alla già preannunciata riforma del-

l'ente, per assicurare maggiore democrazia al movimento sportivo e dare un'adeguata risposta alla prorompente domanda di sport, inteso come servizio alle esigenze ricreative e sociali. (3-03259)

BRACCO, CAMPATELLI, GRIGNAFINI, ALOISIO, PETRELLA e VIGNALI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

lo sport ha assunto una crescente rilevanza sociale e culturale;

l'autonomia dello sport costituisce un valore prezioso che va difeso e potenziato;

tale autonomia si sostanzia di comportamenti corretti e trasparenti, dei singoli e delle istituzioni, degli sportivi e delle organizzazioni che governano lo sport;

le recenti rivelazioni sulla diffusione del *doping* e l'indagine amministrativa condotta dalla commissione presieduta dal professor Grosso hanno fatto emergere, insieme alla non trasparenza dei comportamenti e delle procedure, la profonda crisi che attraversa l'ordinamento sportivo italiano e, in particolare, il CONI;

la crisi, aggravata dalle dimissioni del presidente Pescante, ha origine dalla inadeguatezza dell'ordinamento sportivo rispetto ai profondi mutamenti che hanno attraversato lo sport e la società italiana;

le iniziative fin qui assunte dal Governo sono da condividere —:

quali interventi concreti il Governo intenda assumere per ripristinare la correttezza e la trasparenza nei comportamenti e se non ritenga urgente avviare la riforma dell'assetto istituzionale dello sport a partire dalla riforma del CONI, confermandone il carattere di ente pubblico autonomo rappresentativo di tutto il mondo dello sport. (3-03261)

(Sezione 6 – Ristrutturazione delle stazioni ferroviarie)

RISARI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato Spa hanno recentemente presentato un ampio ed articolato piano di ristrutturazione e di riorganizzazione del sistema ferroviario italiano;

tale progetto è all'attenzione del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari;

dal 1° gennaio 2000 si ipotizza un sistema che tra l'altro vedrà le regioni assumere la competenza della gestione diretta delle linee ferroviarie locali;

moltissime stazioni italiane, specialmente medio-piccole, utilizzate quotidianamente da milioni di cittadini utenti, molti dei quali lavoratori e studenti, versano in uno stato di grave degrado —:

se non ritenga possibile o se non sia già allo studio un piano di ristrutturazione e riorganizzazione delle stazioni ferroviarie, anche ipotizzandone un utilizzo a fini commerciali, oltre che di servizi, studiando forme di possibile collaborazione con i comuni, sede delle stazioni, e valutando la possibilità di cedere la proprietà degli immobili agli enti locali, ma anche alle associazioni di categoria e agli stessi imprenditori privati potenzialmente interessati a trasformare le stazioni italiane in luoghi accoglienti e sicuri. (3-03254)

(Sezione 7 – Vicenda del leader del PKK Ocalan)

MORSELLI, ARMAROLI, SELVA, TREMAGLIA, TRANTINO, AMORUSO, RALLO e ZACCHERA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'arrivo in Italia di Abdullah Ocalan, leader del partito comunista curdo, è avvenuto con il sostegno di forze politiche italiane e con il diretto intervento dei servizi segreti che hanno consentito che una persona giudicata fuori legge e ricercata, per i più svariati reati, da molti paesi, entrasse nel nostro territorio con documenti falsi;

si è cercato di confondere il dramma del popolo curdo con le vicende personali del capo del PKK, partito terrorista implicato per di più in traffico di droga e di armi;

la permanenza di Ocalan in Italia ha gravemente compromesso i rapporti politici e economici con la Turchia, nostro importante alleato, che svolge un grande e determinante ruolo strategico;

si esprime soddisfazione per l'espulsione di Ocalan dal nostro territorio —:

come si sia giunti a questa decisione, chi abbia accompagnato a Ciampino Ocalan, con quale aereo lo stesso sia partito, se con un volo di linea, con uno dell'aeronautica militare, dei servizi segreti o privato, quale sia stata la sua destinazione e per quali motivi il Governo non abbia da subito ritenuto di rendere noti tutti i passaggi nella gestione di questa delicata vicenda che è iniziata male e finita indubbiamente peggio, minando del tutto la credibilità internazionale del nostro Paese. (3-03258)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Offerte di snack sui treni Eurostar)**A) Interrogazione:**

ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

ai viaggiatori di prima classe delle Ferrovie dello Stato che utilizzano i treni Eurostar viene offerta, oltre a una bevanda a scelta, una scatola, che contiene solitamente un biscotto, tre praline al cioccolato, un auricolare per *walkman* e una salvietta profumata, che, a quanto si dice, costa all'ente 13.000 lire;

il prezzo, per la pochezza del contenuto della scatola, appare assolutamente esorbitante —:

se non ritenga di impartire disposizioni affinché sia rinegoziata una convenzione oggi volta soltanto ad aggravare il già pesante *deficit* dell'ente Ferrovie dello Stato per un verso, e per l'altro a indurre l'ente a caricare sui biglietti di viaggio parte dell'esorbitante spesa. (3-02350)

(13 maggio 1998).

(Sezione 2 - Disposizioni per il passaggio di autoveicoli per il trasporto merci in territorio austriaco)**B) Interrogazione:**

CARUSO e MISURACA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci in transito sul territorio

austriaco debbono essere muniti di un dispositivo (ecopiastrina) che permette la sottrazione automatica di ecopunti ad ogni passaggio in territorio austriaco;

la disposizione che regola la materia, oltre a prevedere che l'impresa che, con mezzi ecologici, ha esaurito la sua dotazione di ecopunti viene inserita in una « lista nera » e non può più utilizzare i propri veicoli, prevede un minimo di passaggi durante il 1997 (almeno 24) per ottenere successivamente un'assegnazione fissa di ecopunti valida per l'intero anno —:

quali siano le motivazioni che hanno portato l'Italia ad accettare queste incomprensibili disposizioni che penalizzano i piccoli autotrasportatori che, pur avendo investito molto per dotarsi di mezzi ecologici, sono costretti, se non hanno effettuato l'anno precedente un congruo numero di passaggi in territorio austriaco, a raggiungere le località del Centro-Europa attraverso lunghi giri che implicano sprechi di tempo e allungamenti di percorso.

(3-02670)

(15 luglio 1998).

(Sezione 3 - Abolizione della dichiarazione congiunta dei redditi)**C) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze per sapere — premesso che —:

sul quotidiano *Il Sole 24 ore* del 14 maggio 1998 è apparso un intervento di un

direttore centrale per gli affari amministrativi del ministero delle finanze dal titolo, « congiunta senza rimpianti », nel quale viene data ampia giustificazione, di fronte alle critiche già espresse in diverse sedi, dell'abolita facoltà dei coniugi di presentare dichiarazione congiunta con la possibilità di compensare i debiti e i crediti reciproci od anche di effettuare un unico versamento o di richiedere un unico rimborso od ancora di riportare in tutto o in parte il credito alla successiva dichiarazione;

tale facoltà è stata introdotta da una legge del 1977;

il dirigente ministeriale, per giustificare l'esaurimento della funzione di compensazione delle dichiarazioni congiunte, ha fornito dati sulla poca rilevanza di tale tipo di dichiarazione, alla quale in passato avrebbero fatto ricorso il 20 per cento dei contribuenti;

l'esaurimento della funzione compensativa, sempre a giudizio del dirigente delle finanze, è anche determinata dalla introduzione nel modello 730 della funzione compensativa tra tributi, introdotta con decreto legislativo n. 241 del 1997;

il richiamo al decreto legislativo n. 241 del 1997 è assolutamente non afferente alla questione della dichiarazione congiunta, in quanto la citata normativa è riferita esclusivamente alla compensazione tra diversi tributi;

le notevoli difficoltà nella compilazione del modello unico e nell'attuazione dei versamenti sono rilevate dallo stesso dirigente e non sono altro che la conseguenza di una riforma che doveva essere improntata alla semplificazione;

lo stesso articolista rileva ancora che con il nuovo sistema viene eliminata la responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti;

occorrerebbe verificare se l'esimio dirigente sia a conoscenza che il 20 per cento

delle dichiarazioni congiunte rappresentano una platea di 5 milioni di contribuenti;

la legge 13 aprile 1977 n. 114, non risulta espressamente abrogata da norme di pari livello;

la dichiarata possibilità di compensazione tra i coniugi dal prossimo anno nell'ambito del modello 730 esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e pertanto la dichiarazione congiunta nell'ambito del modello 730 appare di dubbia costituzionalità in quanto non assicura la *par condicio* tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;

l'asserita responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti è una libera scelta dei coniugi stessi;

un autorevole membro del Governo, cui fra l'altro è demandato il compito di instaurare corretti rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, ha ufficialmente dichiarato di non condividere la scelta operata dal Ministro delle finanze —:

pur nell'ambito della libera facoltà, assicurata a tutti dalla Costituzione, di esprimere liberamente il proprio pensiero, se il Ministro delle finanze sia in grado di valutare a tutti gli effetti la portata dell'articolo nel quale sono contenute considerazioni non rispondenti alla realtà;

in relazione alla mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per rimuovere tale palese violazione di legge determinata con provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e con conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi.

(2-01131) « Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Manzione, Marinacci, Fronzuti, De Franciscis ».

(18 maggio 1998).

(Sezione 4 – Trattamento fiscale del servizio bar delle associazioni senza fini di lucro)

D) Interrogazione:

VOLONTÈ, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, SANZA, GRILLO e CARMELO CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli sportelli Siae e Iva danno applicazione alla risoluzione 217/e del 17 luglio 1995 del Ministro delle finanze Fantozzi, smentita dallo stesso in occasione della Conferenza « Non approfittare del *no profit* » promossa dall'Associazione italiana cultura e sport e impegnandosi a ritirarla;

la predetta risoluzione, disattendendo la circolare 25 del 3 agosto 1979 del ministero delle finanze, mai superata da altra circolare, viola l'effettività del quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e del terzo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86, e tende a sovvertire l'interpretazione e l'applicazione consolidata da quasi venti anni relativa alla rilevanza fiscale del servizio bar a favore del proprio corpo sociale effettuata da associazioni, cral, circoli senza fini di lucro;

si possono quantificare in circa cinquanta mila unità i rappresentanti legali di nove milioni di associati di circoli, cral, associazioni in genere passibili, secondo la circolare 217/e, di denuncia penale *ex lege* n. 516 del 1982 oltre che di contenzioso relativo ad Irpeg, Iva ed Ilor;

tale risoluzione va letta unitamente alla circolare del 30 aprile 1996 del ministero dell'interno ed agli articoli 13 e 18 della bozza del regolamento di esecuzione della legge 287 del 1991;

la circolare 9/c 19114.12000 del 30 aprile 1996 è fonte di un'interpretazione

ed applicazione errata delle norme tale da rendere persecutori i verbali di accertamento degli agenti di polizia amministrativa, che sono indotti a definire « pubblico esercizio » il circolo se:

ha organizzato un ambiente per la somministrazione come un bar o un ristorante;

fa pagare un corrispettivo per la prestazione di servizio al di fuori della quota sociale di partecipazione;

l'organizzazione del sodalizio è tale da potersi paragonare ad un'organizzazione aziendale ed in particolare se sono evincibili rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato;

la circolare 9/c, per errore degli estensori, provoca falsa ed erronea applicazione della legge, in frode alla pubblica fede, in quanto: omette di precisare che i circoli privati sono sottoposti a regime autorizzatorio per somministrazione a seconda che questa sia rivolta solo agli associati o sia rivolta anche a pubblico indistinto; apoditticamente assume che il circolo che installa apparecchi da gioco o da divertimento nella sala bar deve munirsi di autorizzazione *ex* articolo 68 il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps), senza spiegare che ciò è determinato dal combinato disposto degli articoli 118 e 159 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; trasforma il recitato della sentenza della Suprema corte n. 55 del 15 aprile 1970 che stabilisce « la concomitanza di più caratteristiche », in base alle quali si debba ritenere pubblico un esercizio, in « almeno una delle seguenti caratteristiche », per cui l'agente di polizia amministrativa, seguendo la direttiva della circolare, non potrà non riscontrare almeno un elemento che sia ricompreso tra quelli stabiliti;

l'applicazione della direttiva provoca conseguenze aberranti, che potranno causare l'obbligo per la pubblica amministrazione di risarcire ingenti danni, tenuto conto del contrasto netto con la più recente circolare della prefettura di Roma, datata 5 dicembre 1996, che ricalca effet-

tivamente la giusta interpretazione della legge e l'esatto recitato della Corte di cassazione, forse non ancora pervenuta agli uffici periferici di polizia amministrativa;

manca una legge organica sull'associazionismo, indispensabile per completare nel nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali;

organi della pubblica amministrazione — polizia, carabinieri, vigili del fuoco — pretendono che gli elenchi soci siano redatti su libro vidimato dal notaio o da commissariato di zona, mentre il codice civile parla solo di elenchi soci e non richiede alcuna forma solenne;

la sentenza n. 11931 depositata in data 17 novembre 1995 della prima sezione civile della Cassazione sancisce che circolare e risoluzioni sono atti interni della pubblica amministrazione a funzione direttiva nei confronti degli uffici, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario ed amministrativo;

nella precitata risoluzione 217/e e nella circolare 9/c del ministero sono ravvisabili, dunque, atti sanzionati dagli articoli 323, 328 e 610 del codice penale;

nel caso di circoli cui viene imposto di pagare quote Siae o Iva, anche se non ricorrono i presupposti, si arriva ad atto sanzionabile ex articolo 629 del codice penale, del quale è responsabile il singolo ed ignaro funzionario —:

se i Ministri interrogati non intendano provvedere con circolare o decreto urgente:

a sanare la problematica che investe gli oltre cinquantamila rappresentanti legali delle associazioni e dei circoli, definendo contestualmente e con chiarezza che i corrispettivi dei bar interni alle associazioni culturali, sportive, ricreative, religiose ed i cral, i dopolavori, eccetera, costituiti in enti senza fini di lucro ex articolo 36 del codice civile, sono irrilevanti ai fini Iva e conseguentemente che i relativi redditi non sono soggetti a tassazione Irpeg ed Ilor;

ad ordinare la rettifica, secondo legge vigente, della circolare 9/c del ministero;

a cassare dalla bozza di regolamento di esecuzione gli articoli 13 e 18, correlando gli stessi, con articolo che recepisce il capo e) del sesto comma dell'articolo 3 della legge 287 del 1991, il quale è e deve restare un diritto dei circoli affiliati agli enti con riconoscimento del ministero dell'interno quali enti senza fini di lucro;

ordinare un'inchiesta onde verificare se solo il caso ha prodotto la concomitanza delle situazioni sopra evidenziate o piuttosto non vi sia in atto una vera e propria congiura ai danni del libero associazionismo, concertato e suggerito da diverse lobbies di pressione. (3-00983) (11 aprile 1997).

(Sezione 5 — Intervento del capo della segreteria del Ministro delle finanze in riunioni sulla gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche)

E) Interrogazione:

VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che, in relazione alla questione della gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche, il capo della segreteria del Ministro delle finanze, dottor Giovanni Sernicola, sia intervenuto in riunioni presso la Sogei e presso il Dipartimento delle entrate;

le leggi vigenti non consentono allo stesso Ministro, e quindi ai suoi diretti collaboratori, di intervenire in qualsiasi maniera negli affari gestionali di esclusiva competenza delle strutture ministeriali; tali interventi sarebbero dunque illegittimi —:

se quanto esposto sia vero e a quale titolo il dottor Sernicola sia intervenuto alle suddette riunioni. (3-02531) (23 giugno 1998).

(Sezione 6 – Tassazione degli utili della Philip Morris)

F) Interrogazione:

ANGELONI, PERETTI e MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Philip Morris (multinazionale americana del tabacco) ha un contratto con il monopolio dello Stato, attraverso il quale lo Stato produce, su licenza della multinazionale, alcune marche di sigarette;

la Philip Morris non agisce direttamente, bensì attraverso la Intertaba spa, (quindi il fisco italiano ha considerato erroneamente i proventi della Intertaba spa delle *royalties*) proventi che vanno tassati all'aliquota del 5 per cento e non sottoposti alla normale tassazione;

tutto questo perché il fisco non considera la Intertaba come una stabile organizzazione in Italia della Philip Morris, procurandole così un notevole vantaggio economico;

quando un'azienda ha sedi, stabilimenti, direzione, eccetera, in più nazioni, si pone il problema di come tassare gli utili prodotti da tale azienda;

onde evitare che ogni Stato chieda le imposte per i redditi prodotti dall'azienda in tutte le nazioni e, viceversa, che nessuna nazione chieda imposte per i redditi prodotti, i paesi aderenti all'OCSE (vi aderiscono sia l'Italia che gli USA) hanno firmato nel 1977 una convenzione, onde evitare le doppie imposte, e tale accordo stabilisce (articolo 5, - 2° comma) che il reddito prodotto venga tassato dove l'azienda ha una stabile organizzazione. Secondo tale articolo, si determina una stabile organizzazione quando esiste o una sede di direzione, o un ufficio, o una succursale;

tale criterio discriminante è stato adoperato dalla Corte di cassazione (I. sez. civ. sentenza n. 8820 del 27 novembre 1987 e I sezione civile sentenza n. 9718 del 15 marzo 1996 contro multinazionali USA);

Italia ed USA hanno stipulato, il 17 aprile 1984, una convenzione ratificata con L. n. 763 dell'11 dicembre 1985, pubblicata sulla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 303 del 27 dicembre 1985, che prevede una tassazione agevolata (dal 5 per cento al 10 per cento) della *royalties* incassate contro la normale aliquota (36-37 per cento Irpeg più 16,2 per cento Ilor), ma a condizione che il soggetto non sia stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Tale dizione viene ripresa dal D.R. n. 600/73 - 25, 2° comma;

l'articolo 20, 2° comma, del testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che « si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato [...] »;

la società Intertaba s.p.a. è controllata, al 98 per cento dalla « *Fabrique du Tabac Reunies s.p.a.* », che, a sua volta, è controllata, al 100 per cento, dalla Philip Morris International e, per il restante 2 per cento, è controllata dalla Philip Morris Europe;

secondo la convenzione OCSE del 1977 la Intertaba s.p.a. è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché ha i seguenti requisiti: sede di direzione, succursale ed uffici;

secondo la convenzione Italia/U.S.A. la Intertaba spa è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché conclude contratti in esclusivo per la Philip Morris e non può essere considerata intermedio, poiché il 100 per cento del capitale della società, di fatto, è controllato dalla Philip Morris;

secondo il Tuir se una *royalties* è pagata dallo Stato (Monopolio di Stato), il reddito si considera prodotto nello Stato, e quindi soggetto a tassazione nello Stato (Italia);

da quanto sopra espresso, ne deriva che la Intertaba spa, essendo una stabile organizzazione di un soggetto non residente (Philip Morris), doveva essere assoggettata alla tassazione ordinaria e non nelle quote agevolate del 5 per cento o 10 per cento;

la differenza, per dieci anni, ha determinato un minor versamento di imposte di lire 22.000 miliardi, a cui vanno aggiunti interessi e pene pecuniarie, alle quali ogni cittadino italiano viene sottoposto senza alcun riguardo. Si arriva, quindi, a 60.000 miliardi, in pratica una manovra finanziaria;

il dottor Del Gizzo (direttore generale delle finanze per il settore monopolio), aveva scritto una relazione che spiegava il tutto inviandola al Ministro delle finanze Fantozzi ed al direttore del Secit dottor Cozzella). Uno dei super-ispettori del Secit (dottor Coraccia), in disaccordo con il servizio a cui apparteneva, inviò un proprio rapporto. Le indagini, avviate e condotte dalla guardia di finanza, hanno riscontrato, puntualmente, i dati del rapporto di Del Gizzo ed hanno portato alla denuncia per evasione fiscale della Intertaba e dei suoi amministratori —:

quale motivazioni abbiano indotto il Ministro delle finanze ad avocare a sé, l'incarico di sottoscrivere il nuovo contratto con la Philip Morris (prima di competenza del dottor Del Gizzo);

perché il Ministro delle finanze abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio dei ministri il pensionamento d'autorità del dottor Del Gizzo, poi reintegrato in servizio, nel grado e nelle funzioni, dal Tar del Lazio, dando torto al Ministro e all'intero Consiglio dei ministri;

poiché gli atti amministrativi redatti dal dottor Del Gizzo sono stati annullati dal Ministro Visco, quale sia la motivazione dell'annullamento; si sospetta che, quand'anche la Philip Morris venisse condannata in sede penale, dopo l'annullamento degli atti amministrativi non dovrebbe più pagare;

se corrisponda a verità che l'attuale Presidente del Consiglio, abbia ricevuto finanziamenti dalla Philip Morris, per la società Nomisma;

se non sia opportuno accelerare i tempi nel recuperare i circa 60.000 miliardi dovuti dalla Philip Morris (cifra pari ad una legge finanziaria) così da sgravare una volta tanto il cittadino che onestamente paga le tasse, considerata la costante preoccupazione del Ministro di « tagliare » pensioni e stato sociale.

(3-01745)

(26 novembre 1998).

(Sezione 7 - Malfunzionamento dell'ufficio IVA di Catania)

G) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio Iva di Catania svolge, nell'ambito del territorio di competenza, caratterizzato da un bacino di utenza e da un introito significativi, un ruolo di rilievo anche in relazione alle peculiarità economiche del territorio medesimo;

l'attuale dirigente dell'ufficio, il dottor Giuseppe Bruno, che riveste tale funzione dal marzo 1996, risulta all'interrogante esercitare le sue funzioni ispirandosi a criteri non funzionali, in quanto rigidamente gerarchici ai limiti dell'autoritarismo, nonché illegittimamente provocatori e persecutori nei confronti non solo del personale posto alle sue dipendenze, ma anche delle rappresentanze sindacali;

già il 24 ottobre 1997, le stesse organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per denunciare il malfunzionamento e le gravi inefficienze causate da tali comportamenti che, dal punto di vista

della gestione del personale, si traducono in prevaricazione ed abusi incongrui, anche provvedimenti e sanzionatori;

l'operato del dirigente finisce per ledere e compromettere l'efficienza e l'efficacia della funzione amministrativa di competenza e, ancor più gravemente, situazioni giuridicamente rilevanti del personale e il libero esercizio dell'attività sindacale, posizioni costituzionalmente tutelate e garantite;

i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché i canoni di razionalità ed economicità dell'attività pubblica, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, sono costantemente disattesi dal responsabile dell'ufficio tanto da indurre la direzione regionale delle entrate per la Sicilia a disporre un'inchiesta su vicende di minacce ed intimidazioni a carico del personale e dei dirigenti sindacali, nonché di abusi di ufficio e di registrazioni effettuate nel corso di riunioni del personale con copie non trasmesse agli interessati che ne avevano fatto richiesta;

le organizzazioni sindacali, in considerazione del fatto che l'amministrazione centrale non ha ancora assunto, nono-

stante le reiterate denunce e la presentazione di due interrogazioni parlamentari a riguardo (nn. 4/16123 e 4/09530), alcun provvedimento e, perdurando l'illegittimo comportamento del dirigente, hanno annunciato, in un comunicato trasmesso al Ministro delle finanze, la volontà di riunire in assemblea i dipendenti dell'ufficio per assumere « le irrimediabili azioni di lotta, ivi comprese le opportune informazioni alla cittadinanza, che avranno fine solo al momento che riscontri adeguati ed urgenti perverranno da parte del ministero » -:

quali siano i motivi per i quali non abbiano ancora adottato alcun provvedimento in merito alla vicenda dell'ufficio Iva di Catania, considerando le gravi inefficienze che una gestione illegittima di un servizio pubblico di tale rilevanza e i danni che le disfunzioni conseguenti possono provocare all'erario pubblico, nonché la necessità di reprimere qualsiasi comportamento di pubblici impiegati difformi dai principi di buon andamento dell'attività amministrativa, che rappresenta premessa indispensabile per un'autentica riforma della pubblica amministrazione.

(3-02410)

(26 maggio 1998).